



Copia

COMUNE DI CHAMBAVE

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 16

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2016.

L'anno **duemilasedici** addì ventinove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
VESAN Marco	Sindaco	X	
PERRAILLON Manuela Marina	Vice Sindaco	X	
DI TRANI Agnese	Assessore	X	
ELOS Valter	Assessore		X
GYPPAZ Sandro Federico	Assessore	X	
	Totale :	4	1

* * * * *

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CHAPPELLU D.ssa Sara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor VESAN Marco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 16 del 29 marzo 2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 1.03.2016 è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 al 30.04.2016;

Richiamato l'art. 29, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018)*», con cui la Regione ha fissato al 31.03.2016 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/99, il quale dispone che venga allegata al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

Atteso che la legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) in ambito di fiscalità ed, in particolare, all'art. 1, comma 26, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 salvo la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto, per questa Amministrazione, di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art.23, comma 2, della legge regionale n. 54/98 e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito delle singole componenti che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, precisando che, in ragione della normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2015;

Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Considerate le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, relative all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 che presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015 ed in particolare:

- a) è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
- b) ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Considerato che la legge di Stabilità 2016 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e che pertanto non è possibile applicare la TASI per gli altri fabbricati in quanto non applicata nel 2015 e che le abitazioni principali sono escluse ai sensi del comma 14 sopra citato;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione delle sole tariffe IMU e TARI ad esclusione di quelle della TASI in quanto non applicata nel 2015;

Considerato ancora che l'art. 1, comma 712, della L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

Considerato che l'art. 1, comma 711, della L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Preso atto che la legge n. 208/2015 ha stabilito che, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

Considerato quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 23.02.2015 recante "Imposta Unica Comunale – Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2015" e ritenuto di confermare per il 2016 le aliquote già determinate per il 2015;

Richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 27.12.2011 recante “ Individuazione dei valori delle aree edificabili a seguito dell’approvazione della variante generale al PRGC del Comune di Chambave ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta comunale propria (già ICI)”;

Tassa sui rifiuti (TARI)

Premesso che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che la Legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità per i Comuni di continuare ad utilizzare anche per il 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158/99 e che è stata prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo dell’art. 1, c. 652, della L. n. 147/2013 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;

Considerato pertanto che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

Considerato che l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto ed esaminato il Piano Finanziario per l’anno 2016 per la gestione dei rifiuti approvato della Giunta dell’Unité des communes valdôtaines Mont Cervin, con deliberazione n. 21 del 17.03.2016, in qualità di Autorità di sub-ATO che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante che prevede una spesa a carico del Comune di Chambave per il 2016 pari ad €. 88.555,37;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del Regolamento TARI in corso di approvazione, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

Considerato pertanto che, a mente delle suddette disposizioni, si ritiene di approvare per l'anno 2016 il prospetto delle categorie e delle tariffe come elencato in dettaglio nel deliberato del presente provvedimento, senza apportare modifiche ed aumenti rispetto alle tariffe determinate nel 2015;

Precisato che con il mantenimento invariato delle tariffe determinate per il 2015 si prevede di garantire la copertura del 100% dei costi inseriti nel Piano Finanziario del SubATO a carico del Comune di Chambave oltre alla quota dei costi diretti del Comune (voce CARC stimata in €. 4.000,00) a fronte di una previsione di entrata di €. 93.000,00 iscritta nelle poste dello schema di bilancio 2016/2018, come da prospetto di calcolo e di copertura dei costi depositato agli atti;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1, comma 688 della n. 147/2013 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune e ritenuto di mantenere le scadenze già fissate per il 2015;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal segretario comunale;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. 46/98 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98 e successive modificazioni;

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), invariate rispetto al 2015, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze limitatamente per un solo C/6 e un solo C/2	esente
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (Imposta riservata esclusivamente allo Stato)	7,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di confermare per l'anno 2016 i valori delle aree edificabili deliberati con deliberazione della Giunta n. 70 del 27.12.2011;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- di stabilire di non applicare la TASI per l'anno 2016 in quanto le abitazioni principali sono escluse ai sensi della L. 218/2015 e, in ragione del blocco degli aumenti dei tributi locali per il 2016, non è possibile applicarla agli altri fabbricati per i quali nel 2015 l'Amministrazione comunale aveva già disposto l'azzeramento dell'aliquota TASI;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, il piano finanziario dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di sub-ATO Mont Cervin (approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité des communes valdotaines Mont Cervin n. 21 del 17.03.2016) che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con una previsione di spesa a carico del Comune di Chambave di €. 88.555,37;
- di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) invariate rispetto al 2015:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,40	41,38
2 componenti	0,47	74,49
3 componenti	0,51	74,49
4 componenti	0,55	91,04
5 componenti	0,59	120,01
6 o più componenti	0,62	140,70
Superfici domestiche accessorie	0,40	--

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,25	0,23
2 Campeggi, distributori carburanti	0,45	0,41
3 Stabilimenti balneari	0,31	0,29
4 Esposizioni, autosaloni	0,22	0,21
5 Alberghi con ristorante	0,73	0,68
6 Alberghi senza ristorante	0,52	0,48
7 Case di cura e riposo	0,59	0,55
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,65	0,60
9 Banche ed istituti di credito	0,34	0,32
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,60	0,56
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,79	0,73
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,54	0,49
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,63	0,59
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,38
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,50	0,46
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,74	3,46
17 Bar, caffè, pasticceria	3,03	2,79
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,26	1,17
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,27	1,17
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,03	4,65
21 Discoteche, night club	0,82	0,76
22 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	0,36

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

- di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, in assenza di apposita dichiarazione, debba essere rapportata al numero dei componenti dell'alloggio così determinato:
 - n. 2 occupanti a mq. 35
 - n. 3 occupanti da mq. 36 a mq. 70
 - n.4 occupanti superiore a mq. 70
 - di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TARI	Acconto	30 settembre 2016
	Saldo	28 febbraio 2017
IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;
4. di dare atto che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento decorreranno dal 1.01.2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, c 169, L. 296/2006;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018 come prescritto dall'art. 9 del regolamento regionale n. 1/99 e s.m.i.;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Tributi Associato (STA) dell'Unité des Communes valdotaines Mont Cervin per gli adempimenti di competenza;
9. di disporre, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la pubblicazione di copia della presente deliberazione all'albo pretorio digitale per 15 giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to VESAN Marco

Il Segretario Comunale
F.to CHAPPELLU D.ssa Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 06/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Chambave, li 06/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to CHAPPELLU D.ssa Sara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n. 54, e s.m.i. il

Chambave, li 06/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to CHAPPELLU D.ssa Sara

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Chambave, 06/04/2016

Il Segretario Comunale
CHAPPELLU D.ssa Sara
